

BONDVISION ITALIA

MTF

ISTRUZIONI

In vigore dal 22 agosto 2016

BondVision Italia MTF è una Multilateral Trading Facility organizzata e gestita da MTS S.p.A.



Istruzioni BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

BONDVISION ITALIA MTF

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art.1. Definizioni (Art. 1 Reg.)

1. Le definizioni di cui all'art.2 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Istruzioni con il medesimo significato.
2. Le disposizioni di cui alle presenti Istruzioni si applicano sia alla Sezione I che alla Sezione II del Regolamento e gli articoli citati qui di seguito fanno riferimento ad entrambe le Sezioni.

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III

(STRUMENTI FINANZIARI)

Art. 2. Determinazione del lotto minimo negoziabile (Art. 4 Reg.)

1. Gli Strumenti Finanziari di cui all'art. 4 del Regolamento sono negoziati per quantitativi minimi pari almeno a 500.000 euro.
2. È possibile negoziare importi inferiori al quantitativo minimo negoziabile a completamento di ordini ad esso equivalenti o superiori.

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV

DEL REGOLAMENTO (OPERATORI)

Art. 3. Requisiti di partecipazione (Art. 8 Reg.)

1. L'operatore, ai fini dei requisiti di cui all'articolo 8 del Regolamento deve attestare che:

Istruzioni BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

- a) in assenza di istruzioni specifiche degli organismi di regolamentazione, il patrimonio netto degli Operatori ai fini della vigilanza è il capitale di vigilanza "Tier 1" o suo equivalente previsto dalle normative sui requisiti patrimoniali vigenti nel paese in cui l'Operatore è sottoposto a vigilanza;
 - b) gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del Mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e che il referente dell'attività di negoziazione (compliance officer) abbia una approfondita conoscenza del presente Regolamento e delle regole di funzionamento del Mercato e fornisca adeguato supporto alla struttura nell'applicazione delle stesse;
 - c) si è dotato in via continuativa di adeguati sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione;
 - d) si è dotato in via continuativa di adeguate procedure per la liquidazione dei contratti.
2. Gli Operatori che sono stati ammessi alle negoziazioni sul Mercato in conformità all'art. 25, comma 2 del T.U.F. e all'art. 19, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob n. 16191/2007 in materia di mercati:
- a) si impegnano altresì a rispettare gli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per imprese di investimento, pubblicati dall'ESMA il 24 febbraio 2012, come ed entro i limiti previsti dalla relativa autorità di vigilanza; e
 - b) dichiarano di possedere i dispositivi organizzativi e le procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione, di cui al precedente comma 1, lettera c), anche con rispetto alle regole della piattaforma ed alla gestione dei rischi.

Art. 4. Procedura di ammissione alle negoziazioni (Art. 9 Reg.)

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento viene accertata in sede di esame della richiesta di ammissione. La richiesta di cui all'articolo 9 , comma 1, del Regolamento deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a MTS della "Richiesta di Servizi", unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo competente, ove prevista.
2. L'Operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione con i seguenti dati:
 - a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;
 - b) informazioni relative ai sistemi di accesso al Mercato;
 - c) nel caso di Operatori che rientrano nella categoria prevista all'articolo 6.2 del Regolamento, copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione contenente la valutazione dei requisiti di professionalità

Istruzioni BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

e onorabilità dei soggetti ivi indicati, ovvero dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che conferma la sussistenza dei suddetti requisiti;

- d) nel caso di Operatori che rientrano nella categoria prevista all'articolo 7.2 del Regolamento, copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza nel corso della quale è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari, ovvero dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che conferma che l'incarico è stato conferito.
3. MTS si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 8 e di non richiedere la documentazione già fornita dall'operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da essa stessa o dalle sue controllate.

Art. 5. Mantenimento dei requisiti di partecipazione e delle condizioni per l'ammissione (Art. 12 Reg.)

1. Gli Operatori ammessi alle negoziazioni comunicano a MTS, via email, ogni variazione dei requisiti di cui all'articolo 8 del Regolamento e delle condizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento, nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale. Gli operatori ammessi si impegnano inoltre a mantenere sempre aggiornata la lista dei nominativi a cui la Società di gestione può rivolgersi.
2. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate dagli Operatori a MTS tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di operazioni sul capitale, affinché MTS possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al Mercato.
3. Gli Operatori di cui all'articolo 6.2, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio, aggiornano la comunicazione da cui risulta il patrimonio netto.
4. MTS si riserva di richiedere agli Operatori un aggiornamento dei requisiti di cui agli articoli 7 e 9 del Regolamento e ogni dato, notizia, documento utile ai fini della verifica delle condizioni di ammissione, mediante invio di apposita comunicazione.

Istruzioni BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

5. La verifica periodica della permanenza del requisito del possesso di adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione e, ove applicabile, del rispetto degli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per imprese di investimento, pubblicati dall'ESMA il 24 febbraio 2012, possono essere effettuati sulla base di specifiche richieste di dati e documentazione riguardante i sistemi tecnologici, gli aspetti organizzativi e il controllo dei rischi effettuate dalla società.

Art. 6. Abilitazione ad operare in qualità di Market Maker (Art. 17 Reg.)

1. Possono richiedere di operare in qualità di Market Maker gli Operatori che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 7.1.
2. Per ottenere l'abilitazione ad operare come Market Maker, l'Operatore deve sottoscrivere e trasmettere a MTS apposito contratto completo della documentazione ivi indicata e attestare di essere riconosciuto come Market Maker o equivalente in almeno uno Stato dell'Unione Europea, e/o come Market Maker in uno dei mercati gestiti da MTS e/o dalle sue società controllate o collegate.
3. L'abilitazione diverrà efficace a decorrere dalla data di accettazione del contratto da parte di MTS.

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO (NEGOZIAZIONI)

Art. 7. Orario di Mercato (Art. 20 Reg.)

1. BondVision MTF rispetta il seguente orario di Mercato (orari riferiti all'Europa continentale)

Pre-apertura	7:30 – 8:00. Il Market Maker può immettere Quotazioni Negoziazione inibita Nessuna visibilità sulle proprie Quotazioni agli altri Operatori
Apertura	8:00 – 18:45. Gli Operatori possono negoziare sul Sistema, inclusa la facoltà di allocare Contratti su clienti

Istruzioni BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

Chiusura del Mercato	18:45 – Chiusura del Mercato Negoziazione inibita
Split Definition Only	18:45 – 18:50 In questa fase è possibile solo l'allocazione dei contratti su clienti

Giorni di Negoziazione

Ogni giorno lavorativo secondo il calendario delle negoziazioni.

Art. 8. Quotazioni (Art. 22 Reg.)

- La volontà negoziale dei Market Makers si esprime attraverso Quotazioni. Le Quotazioni contengono almeno le seguenti informazioni:
 - Strumento Finanziario da negoziare;
 - Quantità;
 - Prezzo;
 - Nominativo del Market Maker.
- Le Quotazioni sono nominative e sono immesse dai Market Makers a seguito di una Richiesta di Quotazione da parte di un End User.
- MTS non fissa un tempo massimo per il quale le Quotazioni sono eseguibili (*Live Quote Time*) lasciando a ciascun Market Maker la gestione di tale parametro. Decorso tale tempo massimo le Quotazioni sono non più attive.
- I Market Maker espongono anche indicazioni di Prezzo che possono essere nominative o anonime e contribuiscono alla formazione dei livelli dei prezzi a cui gli End Users possono fare riferimento prima di inviare una Richiesta di Quotazione. Tali indicazioni di Prezzo devono essere rappresentative dei livelli in acquisto e in vendita a cui i Market Makers sono disposti a negoziare a fronte di una Richiesta di Quotazione.

Art. 9. Richieste di Quotazione (Art. 23 Reg.)

- Le Richieste di Quotazione possono essere inviate ad un massimo di 6 Market Maker ed includono le seguenti informazioni:
 - Strumento finanziario da negoziare

Istruzioni BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

- b) Quantità (nel caso di titoli obbligazionari si tratta di un valore nominale, mentre nel caso di ETF si tratta di unità)
 - c) Lato della contrattazione (acquisto o vendita)
 - d) Valuta della negoziazione
2. Il tempo di durata globale di una Richiesta di Quotazione è fissato in:
- a) 180 secondi per le Richieste di Quotazione *outright* (a corso secco);
 - b) 120 secondi per le Richieste di Quotazione *switch* o *butterfly*;
 - c) 240 secondi per la richiesta di quotazione *multileg*.

Ogni Richiesta di Quotazione che allo scadere dei tempi sopra indicati non ha dato luogo alla conclusione di un contratto è automaticamente cancellata dal Mercato.

3. Il sistema mette a disposizione degli operatori le informazioni necessarie per determinare i vari lotti minimi definiti nell'art. 3 delle presenti Istruzioni. Tali informazioni sono disponibili pre trade e possono essere rappresentate nella forma di messaggi di warning o blocchi a negoziare quantità diverse da quelle previste

Art. 10. Conclusione dei contratti (Art. 24 Reg.)

1. La conclusione del contratto su uno Strumento Finanziario avviene nel momento in cui l'Operatore, a seguito di una Richiesta di Quotazione, aggredisce la Quantità e il Prezzo di una Quotazione impegnativa immessa da un Market Maker.
2. La conclusione dei contratti, avviene secondo i seguenti criteri:
- a) ciascun Operatore è libero di applicare la Quotazione a lui più confacente;
 - b) il Mercato mette a disposizione dell'Operatore una funzionalità che permette di applicare la miglior Quotazione in base alla priorità Prezzo/tempo di inserimento delle Quotazioni;
 - c) ciascun Market Maker conosce il numero degli altri Market Maker a cui è inviata la medesima Richiesta di Quotazione, ma non la loro identità;
3. La conclusione dei contratti può inoltre avvenire qualora un Market Maker entro 5 secondi accetti la richiesta di esecuzione da parte di un End User di una Quotazione non più attiva. Se il Market Maker non intraprende alcuna azione (accettazione, rifiuto o rilancio), dopo 5 secondi la Quotazione va in time-out.

Istruzioni BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

4. I Contratti conclusi possono essere allocati su sottoconti da parte dell'End User (Split Definition).

Art. 11. Cancellazione dei Contratti (Art. 25 Reg.)

1. La cancellazione dei contratti è eseguita da MTS in base a richieste bilaterali e concordate inviate dalle parti interessate agli indirizzi di posta elettronica, comunicati dalla Società medesima, prima della chiusura del Mercato o immediatamente dopo.
2. Qualora la cancellazione del Contratto sia richiesta da una sola controparte del Contratto (cancellazione unilaterale) e non si raggiunga l'accordo per la cancellazione bilaterale, MTS, che opera nel rispetto del mandato conferitole dalle parti per l'ammissione al Mercato, stabilisce se il Contratto deve essere considerato irregolare o meno. L'indagine si svolgerà considerando fino a che punto i termini del Contratto sono compatibili con il trend di Mercato. Se MTS decide che il Contratto è stato concluso a condizioni incompatibili con il trend di Mercato, o comunque con uno scostamento non inferiore al 3% dal Prezzo dell'ultimo Contratto, annullerà il Contratto.
3. MTS informa le parti via telefono (con conferma via e-mail) della decisione assunta.

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO V

(INFORMATIVA)

Art. 12. Informativa (Artt. 26 e 27 Reg.)

4. MTS, per consentire il corretto svolgimento dell'attività di negoziazione mette a disposizione degli Operatori, attraverso apposite pagine del Sistema, le seguenti tabelle:
 - a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Strumenti Finanziari;
 - b) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni;
 - c) le informazioni di cui all'art. 27 del Regolamento.

Istruzioni BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII (VIGILANZA SUL MERCATO)

Art. 13. Verifiche presso le sedi degli Operatori (Art. 30 comma 3, lettera d, Reg.)

1. MTS, al solo fine di controllare il rispetto del Regolamento, può effettuare verifiche presso le sedi degli Operatori dandone un ragionevole preavviso e operando secondo le procedure previste dalle Condizioni Generali in vigore.

Art. 14. Gestione delle disfunzioni tecniche (Art. 31 Reg.)

1. Per disfunzione tecnica ("MMI") si intende un malfunzionamento del Sistema la cui gravità, a parere di MTS sia tale da bloccare l'operatività del Mercato.
2. Gli elementi che vengono presi in considerazione per stabilire il grado di tale malfunzionamento sono i seguenti:
 - i. il Sistema è inaccessibile (o "down") durante l'orario di Mercato;
 - ii. l'attività dei Market Makers è ristretta a causa, ad esempio, del malfunzionamento della rete che impedisce ad un numero consistente di Market Maker di accedere al Sistema;
 - iii. il livello tecnico di servizio del Sistema è tale per cui un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza venire esposto a significativi rischi di Mercato (ad esempio, nel caso in cui gli Operatori non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di esporre Quotazioni, siano impossibilitati a vedere i prezzi e le quantità delle migliori indicazioni di Prezzo in acquisto ed in vendita o vedano prezzi errati);
 - iv. la sicurezza o integrità del Sistema è compromessa o a rischio imminente, o MTS è impossibilitata a vedere o controllare il Sistema usando gli strumenti standard.
3. Il momento dell'inizio e della fine del MMI sono determinati da MTS, anche tenuto conto del momento di ricezione della notifica di malfunzionamento.

Istruzioni BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

4. Stabilito il verificarsi di un MMI, MTS effettua la cancellazione dei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detta cancellazione MTS può cancellare anche contratti conclusi al di fuori del periodo del MMI comunque interessati dal malfunzionamento e/o contratti eseguiti durante il MMI ma non ritenuti interessati da quest'ultimo.

Contact Us

MTS S.p.A.

via Tomacelli 146

00186 Roma - Italia

info@mtsmarkets.com

+39 06 42120 1

Disclaimer: Information in this publication may or may not have been provided by MTS S.p.A. and/or its group undertakings, and/or the individual authors (each a "party" and together the "parties"), but is made available without responsibility on the part of the parties. No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon information in this publication and the information is not offered as and does not constitute professional, financial or investment advice on any particular matter and must not be used as a basis for making investment decisions. None of the parties accept any liability for the results of any action taken or omitted on the basis of the information in this publication. It is in no way intended, directly or indirectly, to invite or induce you to engage in any investment activity or as an attempt to market or sell any type of financial instrument. Advice from a suitably qualified professional should always be sought in relation to any particular matter or circumstance. None of the parties make any representations or warranties of any kind in relation to this publication and no responsibility is accepted by or on behalf of the parties for any errors, omissions, or inaccurate information. Third party advertisements are clearly labelled as such and none of the parties endorse or are responsible for the content of any third party advertisement in this publication or otherwise. MTS, EuroMTS and their logo are registered trade marks of MTS S.p.A.. Other logos, organisations and company names referred to may be the trade marks of their respective owners. No part of these trademarks, or any other trademark owned by MTS S.p.A. or its group undertakings can be used, reproduced or transmitted in any form without express written consent by the owner of the trademark. © October 2013, MTS S.p.A., via Tomacelli 146, 00816 Rome

